

numeri telefonici e la normativa nazionale escluda l'applicazione *a posteriori* di tasse su tale portafoglio.

telecomunicazione di base, sia esente da tali oneri che, al contrario, sono dovuti da tutti gli altri operatori.

In caso di soluzione affermativa della questione *sub* 1):

- 2) Se, in una fattispecie così delineata, le nuove imprese che facciano ingresso sul mercato possano essere assoggettate, ai fini della concessione di un numero telefonico, a prescindere dagli altri costi di accesso al mercato su di esse gravanti ed in assenza di una connessa analisi delle loro possibilità concorrenziali nei confronti dell'impresa dominante sul mercato stesso, ad una tassa *una tantum* pari ad una determinata percentuale (nella specie, lo 0,1 %) del fatturato annuo stimato realizzabile in caso di ulteriore cessione del numero medesimo ad un utente finale.

(¹) GU L 117, pag. 15.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 30 luglio 2003

(Causa C-334/03)

(2003/C 251/08)

Il 30 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A.M. Alves Vieira e S. Rating, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare, che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti di assicurare l'effettiva trasposizione dell'art. 4 quinquies della direttiva 90/388/CEE (¹), come modificata da ultimo, dalla direttiva 96/19/CE (²); e
- 2) condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 13 della legge 91/97 esenta gli operatori delle reti di telecomunicazione di base dal pagamento della tassa di installazione delle rispettive reti e di concessione dei necessari diritti di accesso al pubblico. Tale disposizione implica che la società PT Comunicações, in qualità di unico operatore di reti di

Il trattamento più favorevole riservato alla PT Comunicações rispetto agli altri operatori per quanto attiene alle condizioni economiche per la concessione dei diritti di passaggio non risulta giustificato sotto alcun profilo oggettivo. Riservare alla PT Comunicações un trattamento differenziato rispetto agli altri operatori in assenza di qualsiasi giustificazione oggettiva costituisce un atto discriminatorio in materia di concessione dei diritti di passaggio a favore della PT Comunicações, il che rappresenta una violazione dell'art. 4 quinquies della direttiva.

(¹) Direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10).

(²) Direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Torino — Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari — con ordinanza 15 luglio 2003, nel procedimento dinanzi ad esso pendente a carico di Fabrizio Barra

(Causa C-337/03)

(2003/C 251/09)

Con ordinanza 15 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1° agosto 2003, il Tribunale Ordinario di Torino — Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se le norme di cui all'art. 44, par. 3 lett. g) del Trattato, art. 2 par. 1 lett. f) e 6 della cd. prima direttiva (68/151/CE) (¹) ed art. 2 par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CE) (²), come integrata dalle direttive n. 83/349 (³) e 90/605 (⁴) debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società allorquando siano fornite indicazioni che, quantunque finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico a scopo d'ingiusto profitto, siano conseguenza di valutazioni estima-